



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 28 maggio 2018

Ill.mi Signori Avvocati

N. 4-C-2018

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**



Numero di protocollo : AMM29/05/18.032299U

e, per conoscenza:
Ill.mi Signori Avvocati
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

**OGGETTO : CRITERI PER LA NOMINA
DEI DIFENSORI DI UFFICIO**

Ill.mi Signori Presidenti,

il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta amministrativa del 20 aprile 2018, ha apportato modifiche ai criteri per la nomina dei difensori di ufficio, già adottati con delibera 22 aprile 2016, secondo quanto nell'allegato estratto di verbale.

Per completezza, si ritiene utile allegare anche il testo consolidato, così come risultante.

Con i migliori saluti.

Avv. Andrea Mascherin

**ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
N. 45-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL
20 APRILE 2018**

(OMISSIS)

DELIBERA n. 412

CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI D'UFFICIO

Il Consiglio Nazionale Forense,

- sentito il cons. De Michele,
- vista la delibera del 22 aprile 2016 con la quale venivano approvati i criteri per la nomina dei difensori d'ufficio nel seguente testo:

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
nella seduta amministrativa del 22 aprile 2016,

- **visto** l'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 che testualmente stabilisce che *"il Consiglio Nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità"*;

- **visto** l'art. 97, comma 2, del codice di procedura penale ai sensi del quale *"il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità"*;

- **ritenuta** la necessità di omogeneizzare la prassi ed uniformare le modalità di nomina dei difensori di ufficio su base nazionale;

- **ritenuto** che ogni Consiglio dell'Ordine circondariale ovvero distrettuale può operare una suddivisione in liste dell'elenco dei difensori di ufficio iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco unico nazionale;

- **ritenuto** che, in tutti i casi, ogni Consiglio dell'Ordine circondariale si deve dotare delle seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti;

- **ritenuto** che, comunque, ogni Consiglio dell'Ordine distrettuale, oltre alle liste di cui al punto che precede, si deve dotare anche delle seguenti: c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi; d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza;

- **ritenuto**, altresì, che i Consigli degli Ordini nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero la Corte di appello militare, può dotarsi di una lista di difensori di ufficio che dichiarino di possedere specifica competenza nei procedimenti militari,

STABILISCE

1. che, con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio, gli avvocati che siano iscritti all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine del

circondario in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente e che comunque abbiano chiesto di essere inseriti in una o più liste formate dal medesimo Consiglio.

I Consigli dell'Ordine, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attività urgenti, possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento di dette attività urgenti;

2. che con riferimento alla reperibilità, anche ai sensi dell'art. 29 delle disposizione di attuazione c.p.p., sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti;
3. che, nel rispetto dei principi di cui ai punti che precedono e dell'effettività della difesa, in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedurali ad altra autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore d'ufficio inizialmente nominato può essere sostituito, a richiesta dello stesso, ex art. 97 comma 5 c.p.p."
4. che nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle relative liste, saranno individuati in relazione all'appartenenza al Foro di residenza dell'indagato e, in mancanza di questa, attingendo dalla lista nell'ordine naturale.

Tabella riassuntiva liste

	<i>Lista difensori di ufficio per indagati ovvero imputati liberi</i>	<i>Lista difensori di ufficio per arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti</i>	<i>Lista Difensori di ufficio Per Indagati ovvero imputati Minorenni Liberi</i>	<i>Lista difensori di ufficio per indagati ovvero imputati minorenni arrestati ovvero detenuti</i>	<i>Lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del Magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza</i>	<i>Lista difensori di ufficio per procedimenti militari</i>
Consiglio dell'ordine circondariale	X	X				
Consiglio dell'ordine distrettuale	X	X	X	X	X	Solo ove esistenti

Roma, 22 aprile 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

- considerato necessario apportarvi alcune modifiche,
- dopo ampia discussione,

delibera

di apportare al testo surriportato le seguenti modifiche :

- **visto** l'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 che testualmente stabilisce che *"il Consiglio Nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'uffici sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità"*;

- **visto** l'art. 97, comma 2, del codice di procedura penale ai sensi del quale *"Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità"*;

- **ritenuta** la necessità di omogeneizzare la prassi ed uniformare le modalità di nomina dei difensori di ufficio su base nazionale;

- **ritenuto** che ogni Consiglio dell'Ordine circondariale ovvero distrettuale può operare una suddivisione in liste dell'elenco dei difensori di ufficio iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco unico nazionale;

- **ritenuto** che, in tutti i casi, ogni Consiglio dell'Ordine circondariale si deve dotare delle seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti;

- **ritenuto** che, comunque, ogni Consiglio dell'Ordine distrettuale, oltre alle liste di cui al punto che precede, si deve dotare anche delle seguenti: c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi; d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza;

- **ritenuto**, altresì, che i Consigli degli Ordini nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero la Corte di appello militare, può dotarsi di una lista di difensori di ufficio che dichiarino, su richiesta degli iscritti, **previa presentazione all'Ordine di idonea ed adeguata documentazione**, di possedere specifica competenza nei procedimenti militare;

STABILISCE

1. che, con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio, gli avvocati che siano iscritti all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità giudiziaria procedente e che comunque abbiano chiesto di essere inseriti in una o più liste formate dal medesimo Consiglio.

I Consigli dell'Ordine, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attività urgenti **o delegate**, possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento di dette attività urgenti;

2. che con riferimento alla reperibilità, anche ai sensi dell'art. 29 delle disposizioni di attuazione c.p.p., sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati **ovvero detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti**;

3. che, nel rispetto dei principi di cui ai punti che precedono e dell'effettività della difesa, in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedurali, **anche a seguito di delega**, ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p.. **La previsione stabilita dal presente punto trova applicazione, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile;**

4. che nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle relative liste, saranno individuati in relazione all'appartenenza al Foro **nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero, in mancanza di questa, attingendo alla lista tenuta dall'Ordine distrettuale di residenza dell'indagato e, in mancanza di questa, attingendo dalla lista nell'ordine naturale.**

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni e la pubblicazione sul sito.

(OMISSIS)

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

E' ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 20 aprile 2018



CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

* ** ***** ** *

CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI DI UFFICIO
testo consolidato

*a seguito delle modifiche apportate
con delibera CNF n. 412, del 20 aprile 2018*

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

- **visto** l'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 che testualmente stabilisce che "il Consiglio Nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'uffici sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità";

- **visto** l'art. 97, comma 2, del codice di procedura penale ai sensi del quale "Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito

degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità";

- **ritenuta** la necessità di omogeneizzare la prassi ed uniformare le modalità di nomina dei difensori di ufficio su base nazionale;

- **ritenuto** che ogni Consiglio dell'Ordine circondariale ovvero distrettuale può operare una suddivisione in liste dell'elenco dei difensori di ufficio iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco unico nazionale;

- **ritenuto** che, in tutti i casi, ogni Consiglio dell'Ordine circondariale si deve dotare delle seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti;

- **ritenuto** che, comunque, ogni Consiglio dell'Ordine distrettuale, oltre alle liste di cui al punto che precede, si deve dotare anche delle seguenti: c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi; d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza;

- **ritenuto**, altresì, che i Consigli degli Ordini nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero la Corte di appello militare, può dotarsi di una lista di difensori di ufficio che dichiarino, su richiesta degli iscritti, previa presentazione all'Ordine di idonea ed adeguata documentazione, di possedere specifica competenza nei procedimenti militare;

STABILISCE

1. che, con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio, gli avvocati che siano iscritti all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità giudiziaria procedente e che comunque abbiano chiesto di essere inseriti in una o più liste formate dal medesimo Consiglio.

I Consigli dell'Ordine, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attività urgenti o delegate, possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento di dette attività urgenti;

2. che con riferimento alla reperibilità, anche ai sensi dell'art. 29 delle disposizioni di attuazione c.p.p., sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;

3. che, nel rispetto dei principi di cui ai punti che precedono e dell'effettività della difesa, in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedurali, anche a seguito di delega, ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p.. La previsione stabilita dal presente punto trova applicazione, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile;

4. che nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle relative liste, saranno individuati in relazione all'appartenenza al Foro nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero, in mancanza di questa, attingendo alla lista tenuta dall'Ordine distrettuale di residenza dell'indagato.

Tabella riassuntiva liste

	<i>Lista difensori di ufficio per indagati ovvero imputati liberi</i>	<i>Lista difensori di ufficio per arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti</i>	<i>Lista Difensori di ufficio Per Indagati ovvero imputati Minorenni Liberi</i>	<i>Lista difensori di ufficio per indagati ovvero imputati minorenni arrestati ovvero detenuti</i>	<i>Lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del Magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza</i>	<i>Lista difensori di ufficio per procedimenti militare</i>
Consiglio dell'ordine circondariale	X	X				
Consiglio dell'ordine distrettuale	X	X	X	X	X	Solo ove esistenti
			*	***	*	